

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Ufficio Consulenti Tecnici e Periti
Centro Direzionale Palazzo di Giustizia-Torre B piano 6°

Orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

DISPOSIZIONI PER IL GIURAMENTO DELLE TRADUZIONI

- Ogni utente può presentare per il giuramento massimo n. 5 atti, dopodiché bisognerà rimettersi in coda nella lista di prenotazione.

- I traduttori sono invitati a controllare, prima di presentare gli atti per la registrazione, che siano stati compiuti – nella formazione degli atti – tutti gli adempimenti di seguito indicati (spillatura o rilegatura dei fogli, applicazione delle marche secondo legge, firme di congiunzione, ecc..) con l'avvertenza che l'ufficio non è in grado di mettere a disposizione degli utenti materiale di lavoro (es.: spillatrici)

La traduzione deve essere giurata personalmente dal traduttore

Composizione dell'atto, nell'ordine:

1) Traduzione 2) Verbale di giuramento, 3) Documento che si traduce devono essere uniti (mediante spillatura, rilegatura o altro) in modo da formare un unico atto;

Il “VERBALE DI GIURAMENTO”, da compilarsi a cura del traduttore, è disponibile:

- 1) su www.tribunale.napoli.it – Modulistica - Asseveramento perizie e traduzioni
- 2) in ufficio, a richiesta

Nota Bene: se il traduttore è cittadino proveniente da un paese non appartenente all'Unione Europea, deve aggiungere, oltre ai dati del documento di identità o riconoscimento, anche i dati del suo permesso di soggiorno da esibire in originale.

Disposizioni:

- 1) il traduttore deve firmare le congiunzioni di tutti i fogli della traduzione, a partire da quella che unisce l'ultima facciata del documento tradotto, con la prima facciata della traduzione, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.
- 2) nel caso in cui venga omessa la traduzione di alcune parti del documento, si deve specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte;
- 3) i timbri contenuti nel documento da tradurre devono essere descritti e tradotti, come pure le firme: se poco chiari, occorre precisarlo con espressioni tipo “timbro illeggibile”, “f.to illeggibile”, nella lingua della traduzione. Anche le foto e le marche devono essere menzionate dal traduttore (es. foto dell'interessato”, “marca da”);
- 4) E' consentito il giuramento di atti nominativamente intestati al traduttore, salvo accettazione da parte dell'ufficio/organismo ricevente;
- 5) Non è consentito tradurre da una lingua straniera ad un'altra lingua straniera.

“MARCHE DA BOLLO” O “CONTRASSEGNI”

1 marca da euro 16,00 da applicare sulla traduzione se la stessa è costituita da un massimo di 100 righe **compreso il verbale di giuramento**, ed inoltre, se le pagine della traduzione, compreso il verbale di giuramento, contengono un numero di righe da 101 a 200 applicare 2 marche da euro 16,00, se contengono da 201 a 300 righe applicare 3 marche da euro 16,00 ecc... **In caso di traduzione superiore a 100 righe (compreso il verbale di giuramento) è' possibile applicare sulla traduzione una marca cumulativa.**

Esenzioni:

non si applicano le marche da bollo se si tratta di adozione dei minori con la trascrizione sul verbale degli estremi della legge che prevede l'esenzione (art. 32 della legge 184 del 4 maggio 1983).